



## **Università degli Studi di Messina**

### **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO**

*(Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 1423 dell'11.07.2017)*

#### **Art. 1**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.165/2001 e succ. mm. e ii., il conferimento a tempo determinato di incarichi di funzioni dirigenziali presso l'Università degli Studi di Messina.

#### **Art. 2**

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali, per la direzione di strutture individuate quali uffici di livello dirigenziale, possono essere conferiti dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. 37 del Regolamento generale di Ateneo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a soggetti esterni o interni all'Ateneo di particolare e comprovata competenza e qualificazione professionale, nel limite dell'8% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia presso l'Università. Il quoziente derivante dall'applicazione della predetta percentuale è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

2. Gli incarichi sono attribuiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed Enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'Università che conferisce gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

3. La formazione universitaria non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto MIUR 3 novembre 1999, n. 509.

4. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

#### **Art. 3**

1. Gli incarichi sono conferiti a soggetti in possesso dei requisiti richiesti, da selezionare, a seguito di avviso pubblico, sulla base del curriculum presentato e di eventuale colloquio. L'avviso è pubblicato sull'Albo on-line e sul sito web istituzionale dell'Università per trenta giorni.

2. Non possono partecipare alla selezione coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Si applicano altresì le disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di cui al d. lgs. n.39/2013.

3. La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale e composta da tre esperti di comprovata competenza ed esperienza relativamente agli ambiti di selezione. La Commissione, dopo aver valutato, a seconda delle funzioni e delle esigenze specifiche, il possesso della particolare e comprovata qualificazione professionale richiesta, desumibile dal possesso dei requisiti indicati al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento, individuerà il soggetto più idoneo a ricoprire l'incarico dirigenziale.

#### **Art. 4**

1. Gli incarichi dirigenziali sono assegnati con provvedimento del Direttore Generale in cui sono individuati l'oggetto e la durata dell'incarico, nonché gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dagli organi di indirizzo dell'Ateneo. La durata degli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.

2. L'assunzione dell'incarico comporta la direzione, il coordinamento e l'integrazione delle attività degli uffici, la visione globale della struttura organizzativa e dei processi operativi, la realizzazione di una gestione per obiettivi e la programmazione dell'attività con relativo controllo dei risultati, la capacità di far fronte ad eventuali e temporanei incarichi aggiuntivi di lavoro, nonché quella di guidare e valutare i collaboratori promuovendo azioni specifiche per accrescerne la professionalità, la competenza e la responsabile partecipazione, al fine di migliorare i servizi.

3. Il rapporto di lavoro sarà formalizzato con contratto individuale subordinato a tempo determinato che, tra l'altro, descriverà dettagliatamente, l'oggetto dell'incarico, nonché il trattamento economico spettante, definito nel rispetto dei principi indicati dall'art. 24 del d.lgs. n.165/2001. Il trattamento economico può essere integrato da un'indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

4. Si applicano le disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, revoca dell'incarico e recesso dal rapporto di lavoro di cui all'art. 21 del d. lgs. n.165/2001. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

#### **Art. 5**

Per la valutazione dell'attività dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali si applica il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) in vigore presso l'Ateneo.

#### **Art. 6**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165/2001 e succ. mm. e ii., e nel C.C.N.L. relativo all'Area della dirigenza universitaria.